



Tribunale Ordinario di Benevento
Seconda Sezione

N. R.G. 60-1/2025

Il Tribunale, in persona dei magistrati:

Dott.ssa Ida Moretti	Presidente
Dott.ssa Vincenzina Andricciola	Giudice relatore
Dott. Vincenzo Landolfi	Giudice

rilevato che in data 08.06.2025 la Domino srl ha richiesto all'intestato Tribunale di ammettere la predetta società alla procedura di concordato in bianco con riserva di presentare la proposta, il piano, gli accordi e la documentazione necessaria, ex art. 44 C.C.I.I., assegnando alla stessa il termine massimo consentito dalla Legge di 60 giorni, prorogabile fino a 120 giorni, per il deposito della domanda di concordato preventivo, della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2, C.C.I.I con contestuale richiesta di misure protettive ex art. 54 del D. Lgs. n. 14/2019

- considerato che con decreto del 27.06.2025, il Tribunale concedeva alla società ricorrente termine di giorni 60 non soggetto a sospensione feriale, a decorrere dalla data del deposito della domanda per la presentazione della proposta di concordato preventivo completa del piano e della documentazione prevista dall'art. 39 cc. 1 e 2 CCI, o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione completa della documentazione prevista dall'art. 39 cc. 1 CCI, oppure di una domanda di omologazione del

piano di ristrutturazione di cui all'art. 64 bis CCI completo della documentazione prevista dall'art. 39 cc. 1 2 CCI e nominava commissario giudiziale la dott.ssa Dorotea dello Russo con la funzione di vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine,

- rilevato che con istanza del 04.08.2025 la Domino srl - assumendo che, in ragione del lasso temporale intercorso tra il deposito del ricorso ex art. 44 CCII e il suddetto provvedimento, aveva avuto a disposizione dei termini invero dimezzati non sufficienti per consentire il deposito del piano e della proposta concordataria anche in ragione della concomitanza con il periodo estivo— chiedeva al Tribunale di concedere una proroga di sessanta giorni per la presentazione della definitiva e completa proposta concordataria, del piano concordatario e della documentazione prevista e necessaria;

rilevato che con provvedimento in data 12.08.2025 veniva assegnato all'istante termine perentorio di gg. 10 per integrare la domanda mediante l'allegazione di un progetto per la risoluzione della crisi e dell'insolvenza; come previsto dall'art. 44 codice crisi, come novellato con l'ultimo correttivo;

considerato che con decreto in data 04.09.2025 il Tribunale, acquisito il parere del commissario rigettava la richiesta di proroga come integrata dall'istante;

Tutto ciò posto, il Collegio

dispone

l'archiviazione del procedimento per mancato deposito nei termini assegnati dal Tribunale del piano e della proposta concordataria ex art. 44 codice crisi

dichiara l'inefficacia delle misure protettive già confermate con provvedimento in data 01.07.2025

Benevento, 12.11.2025

Il Giudice delegato dott.ssa Vincenzina Andricciola

Il Presidente dott.ssa Ida Moretti